



# Ministero della Salute

## **Relazione per la Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica in merito alle tematiche connesse all'impiego di OGM**

**Audizione del Dottor Giuseppe Ruocco**

**Direttore generale Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione**

**Ministero della salute**

### **Aspetti generali**

Per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, in cui il materiale genetico (DNA) è stato modificato in un modo differente da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e la ricombinazione genetica naturale. L'applicazione delle moderne biotecnologie permette di trasferire tratti di geni selezionati da un organismo all'altro, anche di specie non correlate, per esempio tra batteri e piante.

Gli OGM, destinati all'alimentazione umana e animale, attualmente sviluppati, autorizzati e commercializzati sono piante quali mais, soia, colza e cotone, che sono state modificate geneticamente per conferire loro caratteristiche che non hanno, quali ad esempio la resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi. In Italia, ad oggi, nessuna di queste piante geneticamente modificate viene coltivata a fini commerciali, anche se è consentita la commercializzazione dei loro prodotti nel rispetto delle regole di etichettatura.

Infatti i prodotti costituiti o contenenti o derivati da OGM, sia alimenti che mangimi, autorizzati, sono soggetti ai requisiti di etichettatura e tracciabilità stabiliti con i regolamenti comunitari n. 1829/2003 (**all.1**) e n. 1830/2003 (**all.2**). Ciò garantisce che vengano fornite informazioni ai consumatori e utilizzatori di tali prodotti, permettendo loro di effettuare una scelta consapevole.

### **Normativa e ripartizione di competenze tra Ministeri**

Un OGM o un suo prodotto, quale alimento o mangime, può essere immesso sul mercato europeo solo dopo che sia stato autorizzato, con una Decisione europea, sulla base di una procedura complessa che comprende una valutazione del rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente.

La normativa di riferimento per il settore degli alimenti e mangimi geneticamente modificati è rappresentata principalmente dai due regolamenti (CE) nn. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004. Detta disciplina si applica altresì agli OGM destinati ad usi diversi, per esempio biocarburanti, e alla coltivazione, nel caso in cui siano utilizzati come materiale di base per la produzione di alimenti e mangimi.

Il regolamento (CE) n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, definisce, fra l'altro, la procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio di un OGM o di un alimento o un mangime geneticamente modificati, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa la soglia di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM ( $\leq 0.9\%$ ).

Per l'Italia l'Autorità competente per l'applicazione di tali disposizioni è il **Ministero della salute**. Quest'ultimo partecipa ai lavori UE che si svolgono per l'attuazione delle politiche europee nel settore e per l'emanazione delle autorizzazioni di nuovi OGM. A livello nazionale, partecipa a tavoli di coordinamento e di lavoro nel settore degli alimenti e mangimi GM, per definire la posizione unica nazionale con gli altri Ministeri interessati MATTM e MIPAAF. Inoltre il Ministero della salute, attraverso le Direzioni competenti, svolge attività di indirizzo e coordinamento dei controlli ufficiali programmati dalle Regioni e Province autonome ed effettuati dalle strutture sanitarie locali, predisponendo Piani specifici di controllo, i cui risultati vengono annualmente pubblicati ed inviati alla Commissione europea.

Il **Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare** è l'Autorità competente per quanto riguarda gli aspetti relativi al settore degli OGM disciplinati dalla direttiva 2001/18/CE (**all.3**), recepita in Italia dal D.Lgs 224/2003 (**all.4**), concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM.

Il **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali** è competente per il coordinamento e gestione della disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia sementiera e dei materiali di moltiplicazione, nonché della tenuta dei registri nazionali delle varietà e aggiornamento dei corrispondenti cataloghi dell'Unione europea.

**Le Regioni e P.A.** hanno competenza legislativa nella materia agricoltura e di coesistenza tra coltivazioni Convenzionali, biologiche e Geneticamente modificate, come ribadito anche nella sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2006 n. 116.

## **Procedura di autorizzazione**

In virtù della disciplina UE gli alimenti e mangimi geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato europeo solo previo rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione europea (CE) alle condizioni ed alle eventuali restrizioni riportate nell'autorizzazione stessa.

La procedura di autorizzazione è centralizzata. Gli operatori interessati presentano una domanda di autorizzazione per ciascun OGM e i suoi possibili impieghi alimentari/mangimistici all'Autorità nazionale competente di uno Stato membro.

Il dossier con le informazioni relative all'OGM è valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che invia il parere alla Commissione europea e agli Stati membri, mettendo a disposizione del pubblico il dossier per le eventuali osservazioni.

Le decisioni di autorizzazione di OGM sono atti di esecuzione adottati dalla Commissione. Gli Stati membri intervengono a due livelli: votano il progetto di decisione presentato dalla Commissione al Comitato permanente e, qualora a tale livello non fosse adottata la decisione, votano in seno al Comitato d'appello. Dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1829/2003, gli Stati membri non hanno mai raggiunto una maggioranza qualificata favorevole o contraria a un progetto di decisione della Commissione che autorizza gli OGM e gli alimenti e i mangimi GM. In tutte le fasi della procedura (in seno al Comitato permanente e Comitato di appello secondo le norme attualmente vigenti) non è mai stato espresso alcun parere. Le decisioni di autorizzazione sono state, pertanto, adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno degli Stati membri. Il ritorno del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che dovrebbe essere un'eccezione per la procedura, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Proprio a seguito di tale situazione il 24 aprile 2015 sono state adottate dal collegio dei Commissari e pubblicate sulla G.U.U.E. 17 Decisioni, ai sensi del regolamento CE 1829/2003, relative ad OGM che non avevano ottenuto il voto a favore o contro nei Comitati previsti.

Ad oggi sono autorizzati un totale di 66 OGM e 2 MOGMs <sup>(1)</sup>

### **Nuova Proposta di modifica del regolamento CE 1829/2003**

Come detto gli Stati membri esprimono un voto contrario o di astensione per motivi diversi e spesso manifestano preoccupazioni nazionali non dettate unicamente da questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e l'ambiente.

Tenuto conto della situazione venutasi a creare nel contesto decisionale in tema di OGM e degli orientamenti politici presentati dalla nuova Commissione al Parlamento europeo per tale settore, è stata presentata la proposta di modifica del regolamento in questione (documento COM(2015) 177 final), **(all.5)**.

La modifica del Regolamento suindicato proposta dalla Commissione europea (CE) si ispira alla direttiva 2015/412/UE - riguardante la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio - e, analogamente, prevede di concedere agli Stati membri la possibilità di adottare misure, nel rispetto del trattato, per limitare o vietare l'uso sul loro territorio di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati.

La proposta pertanto non pregiudica le condizioni procedurali e sostanziali dell'autorizzazione di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, che rimarranno valide per tutto il territorio dell'Unione. Spetterà a ciascuno Stato membro che desideri avvalersi di tale deroga di "opt-out" giustificare il limite o il divieto, caso per caso, sulla base di fattori imperativi conformi al diritto dell'Unione che in nessun caso devono contrastare con la valutazione del rischio effettuata dall'EFSA.

La nuova possibilità offerta dalla proposta non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti non etichettati come geneticamente modificati, conformemente alle soglie stabilite dal quadro giuridico in tema di OGM, ossia non si applica ai prodotti in cui vi sia una presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificati fino allo 0,9 % degli ingredienti.

Nei confronti della nuova proposta sono emerse già critiche e perplessità da un largo numero di SM quali Francia, Germania, Polonia, Austria, Paesi Bassi. Anche gli stakeholder hanno rappresentato posizioni contrarie, in quanto la modifica al regolamento:

- introdurrebbe una frammentazione del mercato interno

Inoltre in caso di adozione di un divieto nazionale:

- esporrebbe il settore zootecnico alla mancanza di approvvigionamenti, dipendendo questi dalle importazioni dai Paesi terzi che coltivano OGM;

- minaccerebbe la competitività delle industrie nazionali della filiera agro-alimentare, anche se, per contro, si potrebbe ravvisare anche un eventuale vantaggio competitivo dei prodotti caratterizzati a livello UE quali "OGM free".

### **Problematica coltivazione**

La coltivazione, anche di piante geneticamente modificate è di competenza delle Regioni e Province Autonome. In Europa è autorizzato alla coltivazione solo il mais MON 810.

---

<sup>1</sup> Prodotti autorizzati: 38 mais, 11 soia, 10 cotone, 6 colza e 1 barbabietola (cfr. registro UE al link: [http://ec.europa.eu/food/dyna/gm\\_register/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm)).

In Italia la coltivazione di questo mais è vietata dal DECRETO interministeriale, Salute MATTM e MIPAAF, del 22 gennaio 2015 di proroga del DECRETO 12 luglio 2013 riguardante Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n.178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810. **(all.6)**

A livello europeo l'11 marzo 2015 è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. **(all.7)**

La nuova direttiva, entrata in vigore il 2 aprile 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, è nata dalla consapevolezza che "... la coltivazione può richiedere una maggiore flessibilità, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale, dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi..." (preambolo 7), pertanto il legislatore ha ritenuto che "...dare questa possibilità agli Stati membri potesse migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, potesse garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell'Unione" (preambolo 8).

La direttiva stabilisce, all'articolo 26-ter, un meccanismo a regime, da attuarsi nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o nel corso del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione, e delle misure transitorie, previste all'articolo 26-quater, da attuarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore

Il meccanismo a regime si articola in due fasi.

Nella prima fase, durante la procedura di autorizzazione di un OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, lo Stato membro che intende limitare o vietare la coltivazione dell'OGM su tutto o su una parte del suo territorio, può richiedere a chi ha fatto richiesta di autorizzazione alla coltivazione di limitare l'ambito geografico destinato alla coltivazione dell'OGM, per il tramite della Commissione europea.

Nella seconda fase, dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'OGM, nel caso di esplicito rifiuto di adeguamento dell'ambito geografico da parte di chi ha fatto richiesta di autorizzazione alla coltivazione nella prima fase, o nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di modifica dell'ambito geografico, lo Stato membro può adottare misure per limitare o vietare la coltivazione dell'OGM.

Le misure adottate dallo Stato membro devono avere motivazioni distinte dalla valutazione del rischio ambientale effettuata durante la procedura di autorizzazione a livello unionale, essere conformi al diritto dell'Unione europea e rispettare i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

In particolare, l'adozione di queste misure è subordinata alla sussistenza dei motivi imperativi espressamente stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/412, quali: obiettivi di politica ambientale, pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatti socio-economici, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, obiettivi di politica agricola, ragioni di ordine pubblico.

Le misure transitorie dell'art. 26 quater prevedono che, durante il periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, cioè tra il 2 aprile e il 3 ottobre 2015, uno Stato membro possa richiedere l'adeguamento dell'ambito geografico di una richiesta di autorizzazione alla coltivazione presentata o di un'autorizzazione concessa ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003, anteriormente al 2 aprile 2015, senza presentare alcuna motivazione al riguardo.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di adeguamento dell'ambito geografico, ovvero nel caso in cui chi ha richiesto l'autorizzazione alla coltivazione, o il titolare dell'autorizzazione nel caso di un rinnovo, confermi l'ambito geografico della sua domanda iniziale o dell'autorizzazione già acconsentita, anche durante il periodo di transizione si applica la seconda fase del meccanismo a regime, con la possibilità per uno Stato membro di adottare misure per limitare o vietare la coltivazione dell'OGM subordinatamente alla sussistenza dei motivi imperativi validi per il meccanismo a regime.

Sono in corso i lavori per il recepimento della Direttiva che vedono coinvolti i tre Ministeri interessati (MATTM, MIPAAF e Salute)

### **Posizione italiana rappresentata nel corso della procedura UE di autorizzazione.**

La posizione italiana rappresentata nelle sedi europee, pur considerando il parere positivo dell'EFSA e non riscontrando problemi sanitari, esprime per tali prodotti in generale un atteggiamento di cautela circa l'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati che tiene conto dell'opinione pubblica ed in particolare dei consumatori italiani, preoccupati dell'impatto sulla salute e sull'ambiente, nonché della perdita del patrimonio agroalimentare nazionale.

Per il Ministero della salute, responsabile in materia di sicurezza alimentare, l'aspetto fondamentale è la sicurezza degli alimenti e dei mangimi derivati da coltivazioni geneticamente modificate. Per questo, pur confermando piena fiducia nel lavoro di valutazione dell'EFSA dei dossier relativi agli OGM, ha sempre ritenuto importante il rafforzamento della valutazione del rischio dei prodotti geneticamente modificati che l'EFSA effettua in modo approfondito e puntuale.

In questo contesto però non si può ignorare che la questione degli OGM sia molto sentita dal settore mangimistico, europeo e italiano, poiché si ripercuote in maniera grave sugli approvvigionamenti della filiera zootecnica, che dipendono dalle importazioni di soia e mais provenienti dai Paesi terzi, che da tempo coltivano ed utilizzano gli OGM.

Pertanto nelle decisioni si deve tener conto anche di questo settore le cui Associazioni, sia a livello nazionale che europeo, hanno fatto presente in più occasioni che la mancata adozione delle decisioni relative ad alcuni OGM, soprattutto soia, o i ritardi nelle adozioni ed entrata in vigore, comportano gravi conseguenze per l'industria di alimenti per animali, che si vede privata della materia prima necessaria alla produzione di alimenti composti per animali.

Infine per quanto riguarda la posizione dell'Italia ed eventuali iniziative decisionali a livello europeo, il Dipartimento per le Politiche europee svolge un coordinamento tra le Amministrazioni centrali coinvolte nella questione OGM presso il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Ciò al fine di:

- approfondire l'impatto delle proposte normative sulle diverse filiere coinvolte, aventi specificità di cui tenere conto;
- condividere informazioni e dati volti a sostanziare gli interessi nazionali sulle diverse filiere di riferimento;
- definire la strategia nel suo complesso e a livello di filiera, oltre che la posizione unica nazionale da portare in tutte le sedi negoziali

## Attività del Ministero della salute

A livello nazionale, nel settore degli alimenti GM, il Ministero, attraverso la Direzione dell'igiene e della sicurezza alimentare e della nutrizione, svolge attività di indirizzo e coordinamento dei controlli ufficiali programmati dalle Regioni e Province autonome ed effettuati dalle strutture sanitarie locali.

Ciò in linea sia con il regolamento CE 1830/2003, che dispone l'attuazione di ispezioni e di altre misure di controllo, compresi i controlli a campione e le analisi (qualitative e quantitative) necessari per garantire il rispetto della normativa specifica, sia nell'ambito più generale dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento CE n. 882/2004 (**all.8**), che prevede la adozione di piani nazionali pluriennali per il controllo del rispetto delle specifiche disposizioni del settore alimentare in tutte le fasi della filiera.

Nel contesto della normativa vigente la citata Direzione predispone il "Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti" attualmente in atto per gli anni 2015-2018, in collaborazione con il Laboratorio nazionale di riferimento e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e approvato dal Coordinamento tecnico interregionale interdisciplinare per la sicurezza alimentare. (**all. 9**)

Il Piano nazionale si articola in più parti, definisce ruoli ed obiettivi per tutti i soggetti coinvolti, individua le principali matrici alimentari da sottoporre al controllo e i criteri che ogni Regione e Provincia autonoma deve tener presente per l'adozione del proprio Piano di controllo ufficiale da implementare sul territorio.

Il "Piano nazionale" è indirizzato alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti ed ha lo scopo:

- di programmare e coordinare le attività mirate alla verifica della conformità degli alimenti ai requisiti richiesti dalla normativa.
- indicare criteri uniformi per la programmazione delle ispezioni e dei controlli alle Regioni e Province Autonome di Trento
- di garantire il flusso di informazioni dalle Autorità regionali a quelle centrali.

La verifica dell'adempimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di OGM ed in particolare l'accertamento del rispetto dei requisiti di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura, si realizza mediante controlli effettuati su tutto il territorio nazionale e all'importazione.

Relativamente alle matrici da controllare le materie prime, gli ingredienti e i prodotti da campionare devono contenere, essere costituiti o derivare da soia, mais, colza, cotone e riso, quest'ultimo, di provenienza cinese, in quanto non autorizzato è oggetto di una Decisione di misure di emergenza della Commissione europea.

Le analisi sui campioni prelevati sono effettuate dalle ARPA, dagli IZZSS, dai laboratori delle ASL territorialmente competenti e dagli altri laboratori per il controllo ufficiale designati dalle Autorità competenti regionali, nonché dall'ISS per quanto concerne le analisi di revisione. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, in qualità di Laboratorio Nazionale di Riferimento per la ricerca degli OGM, ai sensi del regolamento 882/2004/CE, articolo 33, coordina le attività dei laboratori ufficiali e fornisce il proprio supporto tecnico in assenza di un metodo specifico, o in caso di esito analitico di difficile interpretazione.

Il Ministero della salute ogni anno elabora e diffonde un rapporto nazionale, pubblicato sul sito istituzionale, inviando anche alla Commissione europea un resoconto sulle attività di controllo effettuate.

Nel **2013** l'attività di controllo ufficiale per la ricerca di OGM nel settore degli alimenti ha confermato la costante e particolare attenzione che tutte le Regioni e Province autonome e tutti i soggetti interessati rivolgono alla tematica OGM.

Esaminando i dati relativi al territorio la valutazione generale dei risultati è positiva, sia dal punto di vista della numerosità dei campionamenti che di percentuale di non conformità. Infatti, il numero totale di campioni analizzati ed elaborati è di **868** sul territorio per i quali è stata rilevata una sola non conformità riguardante il riso GM non autorizzato.

Una particolare attenzione va posta alle fasi di controllo all'importazione. Nel corso del 2013 i campionamenti risultano essere stati **137**, un numero superiore rispetto a quello dell'anno precedente. Tali campionamenti non hanno dato esiti non conformi.

L'importazione è un punto fondamentale nella catena dei controlli ufficiali. Infatti se in Italia, come noto, non si coltivano OGM, ciò avviene in alcuni Paesi terzi esportatori di prodotti vegetali. Pertanto, gli uffici di frontiera, prime Autorità sanitarie coinvolte nella nazionalizzazione e commercializzazione di prodotti alimentari, contribuiscono attivamente alla realizzazione di quanto programmato nel Piano nazionale proprio in relazione al ruolo essenziale che rivestono nella catena dei controlli ufficiali.

Tenuto conto dei risultati complessivi ottenuti nel corso degli anni, si conferma che sul mercato italiano sostanzialmente i prodotti alimentari hanno rispettato i requisiti d'etichettatura previsti dalla normativa vigente, assicurando in tal modo una corretta informazione al consumatore. La presenza di OGM, autorizzati e non, negli alimenti in Italia è decisamente limitata ed a concentrazioni estremamente basse. **(all.10)**

Anche per il 2014 i dati, che sono in via di definizione ufficiale, confermano tale risultato.

## ELENCO ALLEGATI

**ALLEGATO 1.** REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

**ALLEGATO 2.** REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

**ALLEGATO 3.** DIRETTIVA 2001/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

**ALLEGATO 4.** Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224 Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

**ALLEGATO 5.** Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio

**ALLEGATO 6.** DECRETO 22 gennaio 2015 Proroga del decreto 12 luglio 2013 di adozione delle misure di urgenza, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, concernente la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810

**ALLEGATO 7.** DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio

**ALLEGATO 8.** REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

**ALLEGATO 9.** Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti per il quadriennio 2015-2018

**Allegato 10.** Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti. Relazione dati anno 2013